BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

VISTA la Legge 17 novembre 2005 n. 165 (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi) e in particolare gli articoli 39 e 41 che attribuiscono rispettivamente alla Banca Centrale il potere di:

- emanare provvedimenti, in forma di regolamenti o circolari, contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;
- chiedere ai soggetti autorizzati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare la disciplina avente ad oggetto la "*segnalazione periodica sugli strumenti di pagamento*" per:

- concentrarvi tutte le informazioni rilevanti ai fini di vigilanza quando comunque afferenti agli strumenti di pagamento;
- allinearla al mutato quadro regolamentare di riferimento di cui ai Regolamenti nn. 2017-08, 2020-04 e 2024-04;
- estenderne l'applicazione alle nuove tipologie di prestatori di servizi di pagamento (PSP) quali gli istituti di pagamento e gli istituti di emissione di moneta elettronica;
- rendere più efficiente la trasmissione elettronica del flusso informativo;

VALUTATA l'opportunità di procedere, ai fini di cui sopra, con l'emanazione di una nuova Circolare, sostitutiva e abrogativa delle precedenti disposizioni;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m., e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della Circolare n. 2026-03 denominata *"Segnalazione periodica sugli strumenti di pagamento"*,

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2026-03 che entra in vigore il 1° gennaio 2027.

San Marino, 27 novembre 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to) Dott. Andrea Vivoli

SEGNALAZIONE PERIODICA SUGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO

INDICE

1. DEFINIZIONI 2
2. PREMESSA 2
3. AMBITO DI APPLICAZIONE, STRUTTURA E PERIODICITÀ DELLA SEGNALAZIONE 3
3.1. DESTINATARI E STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE 3
3.2. VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE 3
3.3. PERIODICITÀ DELLA SEGNALAZIONE 4
4. OPERAZIONI DI PAGAMENTO 5
4.1. BONIFICI E BONIFICI ISTANTANEI 5
4.2. ADDEBITI DIRETTI 6
4.3. OPERAZIONI DI PAGAMENTO BASATE SU CARTE 6
4.4. OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA 7
4.5. OPERAZIONI IN CONTANTE 8
4.6. ASSEGNI 9
4.7. RIMESSE DI DENARO 10
4.8. ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO 10
4.9. ALTRI SERVIZI 11
5. UTILIZZI FRAUDOLENTI 11
6. EMISSIONE E RIMBORSO DI MONETA ELETTRONICA 12
7. DATI QUANTITATIVI SU CONTI E STRUMENTI DI PAGAMENTO 13
8. DISPOSIZIONI FINALI 14
8.1. MODELLO SEGNALETICO E MANUALE OPERATIVO 14
8.2. ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO 14

1. DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Circolare, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
- **ATM**: Automated Teller Machine;
- **ente creditizio**: come definito all'articolo I.I.2, comma 1, del Regolamento n. 2016-02;
- **Banca Centrale** o **BCSM**: Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **cliente / clientela**: soggetti, diversi dagli enti creditizi, titolari di un conto di pagamento;
- **conto di pagamento**: come definito all'art. I.I.2, comma 1, del Regolamento n. 2020-04;
- **data di riferimento**: ultimo giorno del periodo cui si riferisce la segnalazione;
- **istituto di moneta elettronica**: come definito all'art. I.I.2, comma 1, del Regolamento n. 2020-04;
- **istituto di pagamento**: come definito all'art. I.I.2, comma 1, del Regolamento n. 2020-04;
- **LISF**: Legge 17 Novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
- **POS**: Point of Sale fisico generalmente collocato presso l'esercente o virtuale utilizzato per pagamenti a distanza;
- **PSP**: come definito all'articolo I.I.2, comma 1, del Regolamento n. 2020-04;
- **segnalazione**: come definita all'art. I.I.2, comma 1, del Regolamento n. 2015-01;
- **PSP segnalante**: enti creditizi, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica residenti nella Repubblica di San Marino;
- **voce**: come definita all'art. I.I.2, comma 1, del Regolamento n. 2015-01.

2. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere maiuscoletto.

3. Per i termini non richiamati nel presente paragrafo si rinvia ai Regolamenti nn. 2007-07, 2015-01, 2016-02, 2020-04 e 2024-04.

2. PREMESSA

1. La presente Circolare è finalizzata all'adempimento degli obblighi di inoltro delle SEGNALAZIONI periodiche di vigilanza da parte di ENTI CREDITIZI, ISTITUTI DI PAGAMENTO e ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA in materia di strumenti di pagamento.

2. Nel contenuto della presente Circolare sono riportate le istruzioni funzionali alla compilazione e all'inoltro dei flussi segnaletici. Le indicazioni di seguito riportate non costituiscono principi da applicare in altre SEGNALAZIONI statistiche di vigilanza né un "corpus" di criteri contabili a rilevanza esterna.

3. Tali regole rappresentano un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla BCSM in maniera conforme alle sue necessità informative. Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio d'esercizio può essere fatto discendere dalle presenti disposizioni.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE, STRUTTURA E PERIODICITÀ DELLA SEGNALAZIONE

3.1. Destinatari e struttura della segnalazione

1. Le presenti disposizioni devono essere osservate dai PSP SEGNALANTI a partire dalla DATA DI RIFERIMENTO successiva alla comunicazione di inizio operatività di cui all'art. III.V.11 del Regolamento n. 2007-07 e del Regolamento n. 2020-04.

2. La SEGNALAZIONE è suddivisa nelle seguenti sezioni con specifiche voci:

1. operazioni di pagamento;
2. utilizzi fraudolenti;
3. emissione e rimborso di moneta elettronica;
4. dati quantitativi su conti e strumenti di pagamento.

3. Dalla SEGNALAZIONE sono esclusi tutti i movimenti collegati a rettifiche, storni e aggiustamenti che abbiano valenza meramente procedurale nonché le operazioni inviate e ricevute dalle istituzioni finanziare monetarie ad eccezione delle operazioni di approvvigionamento e rimesse di contante effettuate dal PSP SEGNALANTE.

3.2. Variabili di classificazione

1. La SEGNALAZIONE prevede l'utilizzo di specifiche variabili di classificazione sulla base delle quali rilevare – a seconda delle voci considerate – la residenza e il settore istituzionale della CLIENTELA, l'area geografica di pertinenza del pagatore e del beneficiario (Stato controparte), l'evidenza delle operazioni effettuate a distanza nonché, limitatamente alle operazioni fraudolente, il soggetto che ha rilevato l'irregolarità dell'operazione.

2. Con riferimento al settore istituzionale il dato è riferito esclusivamente alla CLIENTELA del SEGNALANTE.

- **Settore istituzionale della CLIENTELA**:
  Amministrazioni Pubbliche
  Società finanziarie – Fondi comuni di investimento monetario
  Società finanziarie – Altre istituzioni monetarie diverse da enti creditizi
  Società finanziarie – Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari
  Società finanziarie – Imprese di assicurazione
  Società finanziarie – Fondi pensione
  Società finanziarie – Altri intermediari finanziari
  Società finanziarie – Ausiliari finanziari
  Società finanziarie – Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive
  Società non finanziarie – Industria
  Società non finanziarie – Edilizia
  Società non finanziarie – Servizi
  Società non finanziarie – Altri
  Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
  Famiglie consumatrici

Famiglie produttrici
Altri

3. In argomento, ai fini del corretto utilizzo dei codici sopra riportati si rinvia al Regolamento n. 2015-01.

4. Per quanto attiene alla variabile di classificazione "Residenza" e "Stato controparte", è richiesta l'indicazione del Paese di residenza della CLIENTELA che utilizza gli strumenti di pagamento ovvero lo Stato della controparte che interviene in una transazione (ad esempio, lo Stato di provenienza dei bonifici che abbiano come beneficiari CLIENTI del PSP SEGNALANTE). In particolare, è richiesto l'utilizzo dei seguenti codici:

- **Residenza / Stato controparte**:
  San Marino
  Italia
  Area UE diversa da Italia
  Resto del mondo

5. Ai fini della presente circolare, nel caso di rapporti fiduciari in capo allo stesso PSP SEGNALANTE, quest'ultimo rileva le operazioni, compilando gli attributi richiesti con riferimento al CLIENTE, senza considerare l'interposizione fiduciaria.

6. La variabile di classificazione "Tipologia di inizializzazione" dell'operazione è utilizzata per distinguere le operazioni effettuate a distanza secondo la definizione prevista dal Regolamento n. 2020-04.

- **Tipologia di inizializzazione**:
  a distanza
  non a distanza

7. La variabile di classificazione "Portatore di responsabilità" evidenzia il soggetto che ha rilevato l'operazione fraudolenta e assume i seguenti valori:

- **Portatore di responsabilità**:
  PSP segnalante
  cliente
  altro soggetto

3.3. Periodicità della segnalazione

1. La SEGNALAZIONE ha periodicità trimestrale con DATA DI RIFERIMENTO pari all'ultimo giorno del trimestre di riferimento (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) e deve rilevare le operazioni avvenute nel trimestre di riferimento.

2. L'inoltro della SEGNALAZIONE deve avvenire entro il mese successivo alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE.

3. Le SEGNALAZIONI sono trasmesse a BCSM in via elettronica, secondo le modalità stabilite dal relativo Manuale operativo pubblicato nell'area riservata del sito internet www.bcsm.sm.

4. OPERAZIONI DI PAGAMENTO

1. Nella presente sezione devono essere comunicati i volumi e il numero delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento, rilevando quindi le operazioni per DATA DI RIFERIMENTO dell'operazione.

2. Nella presente sezione ogni singola operazione di pagamento deve essere comunicata in una sola VOCE, evitando duplicazioni di operazioni.

3. Di seguito sono fornite le indicazioni di rilevazione per ogni tipologia di operazione di pagamento.

4.1. Bonifici e bonifici istantanei

1. Per la definizione di bonifico e bonifico istantaneo si rinvia all'art. I.I.2, comma 1, del Regolamento n. 2024-04.

2. Nella presente VOCE è richiesto di comunicare le seguenti informazioni:

- Bonifici inviati;
- Bonifici istantanei inviati;
- Bonifici ricevuti;
- Bonifici istantanei ricevuti.

3. I bonifici inviati sono segnalati dal PSP del pagatore, quelli ricevuti sono segnalati dal PSP del beneficiario.

4. Per i bonifici è richiesta la ripartizione per le variabili di classificazione "Settore istituzionale" e "Residenza" riferite alla CLIENTELA del PSP SEGNALANTE mentre lo "Stato controparte" è da riferirsi al PSP presso il quale è acceso il CONTO DI PAGAMENTO del beneficiario per i bonifici inviati ovvero del pagatore per quelli ricevuti. Per i bonifici disposti è richiesta anche l'indicazione della "Tipologia di inizializzazione" (a distanza, non a distanza).

5. Con riguardo agli ordini multipli - ossia disposti da CLIENTI relativi a una pluralità di bonifici (es. per pagamento stipendi) - sono rilevati i bonifici eseguiti e non gli ordini.

6. Nella voce sono inclusi, tra l'altro:

- i pagamenti disposti dagli enti pubblici, in genere a fronte di mandati;
- i bonifici permanenti ossia le disposizioni di pagamento ricorrenti, di norma di importo fisso (es. pagamento affitto), che il PSP SEGNALANTE esegue a fronte di un ordine permanente impartito da un proprio CLIENTE;

- le operazioni che implicano l'uso di contante a uno o entrambi i capi dell'operazione di pagamento e utilizzando un servizio di bonifico.

4.2. Addebiti diretti

1. Per la definizione di addebiti diretti si rinvia all'art. I.I.2, comma 1, del Regolamento n. 2020-04.

2. Nella presente VOCE sono comunicati:

- gli addebiti diretti inviati;
- gli addebiti diretti ricevuti.

3. Gli addebiti diretti inviati sono comunicati dal PSP beneficiario dei fondi mentre quelli ricevuti dal PSP mittente dei fondi.

4. Ai fini della presente VOCE è prevista la ripartizione degli importi per "Settore istituzionale" e per "Residenza", entrambi riferiti al CLIENTE mentre lo "Stato controparte" è da riferirsi al PSP che ha inviato o ricevuto i fondi, rispettivamente, per le operazioni inviate e ricevute. Per gli addebiti diretti inviati è richiesto inoltre la ripartizione per "Tipologia di inizializzazione".

5. Sono incluse le disposizioni pre-autorizzate che quelle non pre-autorizzate purché disposte dal beneficiario dell'operazione.

4.3. Operazioni di pagamento basate su carte

1. Nella presente voce sono comunicate:

- le operazioni di pagamento inviate tramite carta di credito emesse dal PSP SEGNALANTE;
- le operazioni di pagamento inviate tramite carta di credito gestite per conto di terzi;
- le operazioni di pagamento inviate tramite carta di debito emesse dal PSP SEGNALANTE;
- le operazioni di pagamento inviate tramite carta di debito gestite per conto di terzi;
- le operazioni di prelievo di contante tramite carta di debito emesse dal PSP SEGNALANTE;
- le operazioni di prelievo di contante tramite carta di debito gestite per conto di altri PSP;
- le operazioni di prelievo di contante tramite carta di credito emesse dal PSP SEGNALANTE;
- le operazioni di prelievo di contante tramite carta di credito gestite per conto di altri PSP;
- le operazioni di pagamento ricevute presso esercenti convenzionati - Carta di credito;
- le operazioni di pagamento ricevute presso esercenti convenzionati - Carta di debito.

2. Le operazioni di pagamento basate su carta inviate sono segnalate dal PSP emittente o gestore mentre le operazioni di pagamento basate su carta ricevute sono segnalate dal PSP acquirer.

3. Le operazioni inviate con carte di credito e carte di debito sono suddivise tra quelle di prelievo di contante e altre operazioni inviate nonché tra quelle eseguite con carte emesse dal PSP SEGNALANTE

e quelle gestite per conto di terzi. In quest'ultima voce sono rilevate le operazioni su carte emesse da altri PSP i cui flussi sono gestiti dal PSP SEGNALANTE.

4. Ai fini della presente VOCE è prevista la ripartizione delle operazioni per "Settore istituzionale" e per "Residenza", entrambi riferiti al CLIENTE mentre lo "Stato controparte" è da riferirsi al PSP acquirer per le operazioni inviate o al PSP emittente della carta per le operazioni ricevute. È richiesta inoltre la ripartizione per "Tipologia di inizializzazione".

5. La variabile di classificazione "Stato controparte" non è richiesta per le operazioni di prelievo di contante.

6. Con riguardo alla variabile di classificazione "Tipologia di inizializzazione", si evidenzia che le operazioni effettuate tramite carta su POS fisici e ATM sono classificate come "non a distanza", mentre quelle concluse su POS virtuali sono rilevate nella voce "a distanza".

7. Le operazioni di prelievo di contante ricevute (tramite ATM) sono rilevate nella VOCE Operazioni in contante.

4.4. Operazioni di pagamento con moneta elettronica

1. Per operazione di pagamento con moneta elettronica si intende un'operazione di pagamento che utilizza moneta elettronica. Per la definizione di moneta elettronica si rinvia al Regolamento n. 2020-04.

2. Nella presente voce sono comunicate:

- le operazioni di pagamento con moneta elettronica (lato issuing) effettuate tramite carte di moneta elettronica;
- le operazioni di pagamento con moneta elettronica (lato issuing) effettuate tramite conti di moneta elettronica;
- le operazioni di prelievo di contante con moneta elettronica (lato issuing);
- le operazioni di pagamento con moneta elettronica (lato acquiring).

3. Le operazioni lato issuing, diverse dalle operazioni di prelievo di contante, sono suddivise tra quelle effettuate con carta di moneta elettronica o tramite conti di moneta elettronica.

4. Le operazioni lato acquiring non prevedono le distinzioni tra carte e conti.

5. Ai fini della presente VOCE è prevista la ripartizione delle operazioni per "Settore istituzionale" e per "Residenza", entrambi riferiti al CLIENTE, mentre lo "Stato controparte" è da riferirsi al PSP acquirer per le operazioni comunicate dal PSP issuer o al PSP issuer per le operazioni comunicate dal PSP acquirer. È richiesta inoltre la ripartizione per "Tipologia di inizializzazione" ad eccezione delle operazioni di prelievo di contante lato issuing.

6. Le operazioni di prelievo di contante con moneta elettronica lato acquiring (tramite ATM) sono rilevate nella VOCE Operazioni in contante.

4.5. Operazioni in contante

1. Nella presente VOCE sono rilevate le diverse modalità di movimentazione del contante effettuate mediante l'utilizzo di carte di pagamento (lato acquirer), operazioni allo sportello ovvero rapporti interbancari.

2. In particolare, sono comunicate le seguenti informazioni:

- i prelievi di contante effettuati presso terminali automatici del PSP SEGNALANTE con carte di pagamento emesse dal PSP SEGNALANTE;
- i prelievi di contante effettuati presso terminali automatici del PSP SEGNALANTE con carte di pagamento emesse da soggetti diversi dal PSP SEGNALANTE;
- i prelievi di contante da parte di CLIENTELA allo sportello;
- i versamenti di contante allo sportello;
- i versamenti di contante effettuati tramite terminali automatici;
- l'approvvigionamento di contante del PSP SEGNALANTE da altri ENTI CREDITIZI;
- le rimesse di contante ad altri ENTI CREDITIZI.

3. È richiesta la distinzione degli importi per "Settore istituzionale" e "Residenza" dell'utilizzatore della carta emessa dal PSP SEGNALANTE. È richiesto lo "Stato controparte" per le operazioni di approvvigionamento di contante del PSP SEGNALANTE da altri ENTI CREDITIZI, rimesse di contante ad altri ENTI CREDITIZI e di prelievo di contante effettuate presso TERMINALI AUTOMATICI del PSP SEGNALANTE con carte di pagamento emesse da soggetti diversi dal PSP SEGNALANTE. Per quest'ultima sottovoce lo "Stato controparte" corrisponde al Paese di emissione della carta di pagamento.

4. Nelle sottovoci prelievi di contante effettuati presso TERMINALI AUTOMATICI del PSP SEGNALANTE con carte di pagamento emesse dal PSP SEGNALANTE e prelievi di contante effettuati presso TERMINALI AUTOMATICI del PSP SEGNALANTE con carte di pagamento emesse da soggetti diversi dal PSP SEGNALANTE sono comunicate le operazioni effettuate con carte di pagamento tramite qualsiasi ATM che consente l'operazione di prelievo di contante.

5. Ai fini della presente VOCE non devono essere rilevate le operazioni di contante virtuale, così come definite dalle vigenti Istruzioni emanate dall'Agenzia di Informazione Finanziaria.

6. Nella sottovoce prelievi di contante allo sportello, devono essere comunicate le operazioni relative a tutte le operazioni di approvvigionamento di contante effettuate dalla propria CLIENTELA su conti correnti e depositi a risparmio presso lo sportello del PSP SEGNALANTE. Sono inoltre ricompresi i resti eventualmente richiesti dalla CLIENTELA in occasione di versamento di titoli di credito nonché di acquisti di banconote estere se regolati con addebito in conto.

7. Nella sottovoce versamenti di contante sui conti della propria CLIENTELA sono rilevati i versamenti ad esclusione di quelli effettuati tramite terminali automatici, quest'ultimi da includere nella specifica sottovoce. In particolare, sono, tra l'altro, oggetto di rilevazione nella citata sottovoce le operazioni:

- "miste", ossia relative al versamento contestuale di contante e titoli di credito;
- quelle effettuate tramite Cassa Continua;
- di vendita di banconote estere con accredito sui conti in euro.

8. Nella sottovoce versamenti di contante effettuati tramite TERMINALI AUTOMATICI sono rilevati i versamenti presso terminali "evoluti" che consentono l'esecuzione dell'operazione di versamento direttamente nel CONTO DI PAGAMENTO del CLIENTE, indipendentemente dall'uso di una carta o meno. Non rilevano le operazioni effettuate tramite Cassa Continua da includere nella sottovoce versamenti di contante allo sportello.

9. Nella sottovoce approvvigionamento di contante del PSP SEGNALANTE da altri ENTI CREDITIZI è rilevato il controvalore complessivo delle operazioni di approvvigionamento di contante effettuate nel periodo di riferimento da altri ENTI CREDITIZI, sammarinesi e non, incluse quelle con la BCSM. Nella citata sottovoce la variabile di classificazione "Stato controparte" è riferita all'ENTE CREDITIZIO fornitore.

10. Nella sottovoce rimesse di contante ad altri ENTI CREDITIZI è rilevato il controvalore complessivo delle operazioni di rimessa di contante effettuate nel periodo di riferimento a favore di altri ENTI CREDITIZI, sammarinesi e non, incluse quelle con la BCSM. Nella citata sottovoce la variabile di classificazione "Stato controparte" è riferita all'ENTE CREDITIZIO destinatario.

4.6. Assegni

1. Per la definizione di assegno si rinvia all'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 2017-08.

2. Nella presente VOCE sono comunicati:

- gli assegni addebitati - assegni bancari;
- gli assegni addebitati - altri assegni;
- gli assegni incassati.

3. Nella presente VOCE sono segnalati gli assegni addebitati e incassati sui CONTI DI PAGAMENTO della propria CLIENTELA.

4. Ai fini della presente VOCE è prevista la ripartizione degli importi per "Settore istituzionale", "Residenza" e "Stato controparte". Le informazioni del "Settore istituzionale", "Residenza" sono riferite al CLIENTE mentre lo "Stato controparte" è da riferirsi al trattario o emittente per gli assegni incassati e al negoziatore per quelli addebitati. La variabile di classificazione "Stato controparte" assume i seguenti valori: San Marino, Italia e Resto del mondo, quest'ultimo comprensivo dell'Area UE diversa dall'Italia.

5. Qualora, all'atto del versamento, vi sia la richiesta di cambi parziali in contante saranno registrate a fini segnaletici due operazioni: a) versamento assegni per l'intero controvalore nominale e b) prelievo di contante allo sportello.

4.7. Rimesse di denaro

1. Per la definizione di rimessa di denaro si rinvia all'art. I.I.2, comma 1, del Regolamento n. 2020-04.

2. Nella presente VOCE sono comunicate:

- le rimesse di denaro inviate;
- le rimesse di denaro ricevute.

3. Le rimesse di denaro inviate sono segnalate dal PSP del pagatore, le rimesse di denaro ricevute sono segnalate dal PSP del beneficiario.

4. Ai fini della presente VOCE è prevista la ripartizione degli importi per "Settore istituzionale", "Residenza" e "Stato controparte". Le informazioni del "Settore istituzionale" e "Residenza" sono riferite al CLIENTE mentre lo "Stato controparte" è da riferirsi al PSP del beneficiario per le operazioni inviate e al PSP del pagatore per le operazioni ricevute. Per le rimesse di denaro inviate è richiesta anche l'indicazione della "Tipologia di inizializzazione".

5. Le operazioni che sono collegate al CONTO DI PAGAMENTO del pagatore o del beneficiario sono escluse dalle rimesse di denaro. Tali operazioni sono segnalate secondo il rispettivo strumento di pagamento.

4.8. Altri servizi di pagamento

1. La presente VOCE include le operazioni che utilizzano i servizi di pagamento elencati nell'allegato 1, lettera I), della LISF, ma che non possono essere attribuiti a nessuno dei servizi di pagamento elencati nella presente sezione.

2. Nella presente VOCE sono comunicate:

- le altre operazioni di pagamento inviate;
- le altre operazioni di pagamento ricevute;
- i servizi di disposizione di ordine di pagamento - Bonifici;
- i servizi di disposizione di ordine di pagamento - Altro.

3. Ai fini della presente VOCE è prevista la ripartizione degli importi per "Settore istituzionale", "Residenza", "Stato controparte" e "Tipologia di inizializzazione".

4. Le operazioni inviate sono segnalate dal PSP del pagatore, le operazioni ricevute sono segnalate dal PSP del beneficiario.

5. Nella sottovoce altre operazioni di pagamento inviate sono rilevate, tra l'altro, le operazioni di pagamento a favore della Pubblica Amministrazione effettuate tramite bollettini della BCSM.

4.9. Altri servizi

1. Nella presente VOCE sono rilevate le operazioni disposte senza uno specifico ordine di operazione ed eseguite mediante un semplice movimento contabile verso o dal conto di un CLIENTE, ossia senza utilizzare un servizio di pagamento tradizionale previsto nell'allegato 1, lettera I), della LISF.

2. In particolare, nella presente VOCE sono comunicate le seguenti informazioni:

- gli accrediti nei conti per semplice movimento contabile;
- gli addebiti da conti per semplice movimento contabile.

5. UTILIZZI FRAUDOLENTI

1. Nella presente sezione il PSP SEGNALANTE deve comunicare tutte le operazioni di pagamento fraudolente a partire dal momento in cui la frode è stata individuata, attraverso il reclamo di un CLIENTE o con altri mezzi, indipendentemente dal fatto che il caso relativo all'operazione di pagamento fraudolenta sia stato o meno risolto entro il momento di comunicazione dei dati.

2. Sono inoltre comunicati gli oneri per utilizzi fraudolenti, da rilevare nel momento in cui gli stessi sono accertati.

3. La classificazione delle operazioni di pagamento fraudolente segue le medesime modalità di quelle riportate nel precedente paragrafo.

4. Una operazione fraudolenta deve essere comunicata anche nella sezione Numero e ammontare delle operazioni di pagamento se rilevata nello stesso periodo di riferimento.

5. Le operazioni di pagamento fraudolente ricevute, eccetto le operazioni basate su carte, non sono rilevate.

6. Nella seguente sezione sono comunicati gli utilizzi fraudolenti e gli oneri relativi alle seguenti operazioni di pagamento:

- Bonifici inviati:
  - Bonifici inviati;
  - Bonifici istantanei inviati;
- Addebiti diretti inviati;
- Operazioni di pagamento basate su carte:

  - *Operazioni di pagamento basate su carte inviate*:
    - Operazioni di pagamento inviate tramite carta di credito emessa dal PSP SEGNALANTE;
    - Operazioni di pagamento inviate tramite carta di debito emessa dal PSP SEGNALANTE;
    - Operazioni di prelievo tramite carta di credito emessa dal PSP SEGNALANTE;
    - Operazioni di prelievo tramite carta di debito emessa dal PSP SEGNALANTE;
  - *Operazioni di pagamento basate su carte ricevute:*
    - Operazioni di pagamento ricevute tramite carta di credito presso esercenti convenzionati;
    - Operazioni di pagamento ricevute tramite carta di debito presso esercenti convenzionati;
- Operazioni di pagamento con moneta elettronica:
  - Operazioni di pagamento con moneta elettronica effettuate tramite carte di moneta elettronica (lato issuing);
  - Operazioni di pagamento con moneta elettronica effettuate tramite conti di moneta elettronica (lato issuing);
  - Operazioni di prelievo di contante con moneta elettronica (lato issuing);
- Prelievi di contante con carte presso terminali:
  - Prelievi di contante effettuati presso terminali del PSP SEGNALANTE con carte di pagamento emesse dal PSP SEGNALANTE;
  - Prelievi di contante effettuati presso terminali del PSP SEGNALANTE con carte di pagamento emesse da soggetti diversi dal PSP SEGNALANTE;
- Assegni incassati;
- Rimesse di denaro inviate;
- Servizi di disposizione di ordine di pagamento.

7. Con riguardo agli utilizzi fraudolenti è richiesta la compilazione dell'ammontare delle operazioni e del numero di operazioni nonché la ripartizione per variabile di classificazione "Residenza", "Settore istituzionale", "Stato controparte" e "Tipologia di inizializzazione". Limitatamente alla VOCE assegni incassati, la variabile di classificazione "Stato controparte" assume i seguenti valori: San Marino, Italia e Resto del mondo, quest'ultimo comprensivo dell'Area UE diversa dall'Italia.

8. Con riguardo agli oneri per utilizzi fraudolenti è richiesto l'ammontare con evidenza della variabile di classificazione "Portatore di responsabilità".

6. EMISSIONE E RIMBORSO DI MONETA ELETTRONICA

1. Nella presente sezione è richiesto di fornire le informazioni relative al numero e l'ammontare di emissione di moneta elettronica effettuate nel periodo di riferimento (operazioni che consentono il trasferimento di un valore elettronico da un emittente di moneta elettronica al titolare della carta o del conto di moneta elettronica). Inoltre, è fornita l'indicazione del tipo di strumento su cui è stata emessa la moneta elettronica (carta con funzione di moneta elettronica o conto di moneta elettronica).

2. La VOCE emissione di moneta elettronica è ripartita per le variabili di classificazione "Residenza" e "Settore istituzionale".

3. Le operazioni di emissione di moneta elettronica effettuate tramite un'operazione di pagamento devono essere rilevate nella presente sezione e nella sezione Numero e ammontare delle operazioni di pagamento.

4. Nella presente sezione sono indicate anche le estinzioni e i rimborsi di moneta elettronica, distinguendo tra quelli riferiti a carte e quelli riferiti a CONTO DI PAGAMENTO.

7. DATI QUANTITATIVI SU CONTI E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. Nella presente sezione sono richieste informazioni statistiche in ordine alle seguenti VOCI:

- numero di conti di pagamento;
- numero di carte di credito;
- numero di carte di debito;
- numero di carte con funzione di moneta elettronica;
- numero di esercenti convenzionati;
- numero di POS fisici;
- numero di POS virtuali;
- numero di terminali per carte con la sola funzione di moneta elettronica;
- numero di ATM gestiti:
    - abilitati alla sola funzione di prelievo;
    - abilitati alla sola funzione di pagamento;
    - abilitati alla funzione di prelievo e di pagamento;
- numero di carte di credito revocate per insolvenza - a carico dell'intermediario;
- numero di carte di credito revocate per insolvenza - a carico di terzi.

2. Le informazioni sopra esposte sono riferite ai valori di stock alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE.

3. Una "carta di debito differito" è segnalata come una "carta di credito" se la specifica funzione di "addebito posticipato" non può essere individuata. La stessa logica si applica alle segnalazioni di operazioni con una carta di addebito differito.

4. Una "carta con funzione di moneta elettronica" può essere sia una "carta su cui si può memorizzare direttamente moneta elettronica" o una "carta che dà accesso a moneta elettronica memorizzata su conti di moneta elettronica".

5. Le informazioni richieste nella presente sezione sono ripartite per le variabili di classificazione "Residenza" e "Settore istituzionale" del CLIENTE. Per gli ATM è richiesta la sola classificazione per "Residenza" che corrisponde alla localizzazione dell'ATM.

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1. Modello segnaletico e manuale operativo

1. Per quanto attiene al modello segnaletico e al manuale operativo della presente SEGNALAZIONE, si rinvia alla generale disciplina di cui al Titolo II, Parte II, del Regolamento n. 2015-01.

8.2. Entrata in vigore e regime transitorio

1. La presente Circolare entra in vigore il 1° gennaio 2027, con effetto dalle SEGNALAZIONI con DATA RIFERIMENTO 31 marzo 2027.

2. Tenuto conto dei tempi necessari per gli adeguamenti dei sistemi informativi, l'inoltro della prima SEGNALAZIONE riferita al 31 marzo 2027 è effettuato entro il 31 maggio 2027.

3. Per effetto dell'entrata in vigore della presente Circolare sono abrogati:
- la Circolare n. 2012-01;
- il capitolo 24 della Circolare n. 2017-04.

4. Per effetto del combinato disposto dei precedenti commi 1 e 3, le disposizioni abrogate continuano ad essere applicate per tutte le SEGNALAZIONI con DATA RIFERIMENTO anteriore al 31 marzo 2027.